



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI

DIVISIONE II - LOGISTICA

CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei distributori automatici di bevande e alimenti a ridotto impatto ambientale delle sedi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. CIG: A03B5AB1AB

INDICE

Art. 1 DEFINIZIONI

Art. 2 OGGETTO

Art. 3 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI, DEGLI EROGATORI DI ACQUA DI RETE E DEI PRODOTTI

 3.1 DISTRIBUTORI DI SNACK E BEVANDE CALDE E FREDDE

 3.2 EROGATORI DI ACQUA DI RETE

 3.3 BEVANDE E ALIMENTI

 3.4 CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI

Art. 4 LOTTO.....

 4.1 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Art. 5 NUMERO DEI DISTRIBUTORI E DISTRIBUZIONE NEGLI UFFICI

 5.1 CANONE ANNUO CONCESSORIO

 5.2 RINNOVO E PROROGA TECNICA

Art. 6 ASSISTENZA

 6.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 6.2 PERSONALE.....

 6.3 CALL CENTER

Art. 7 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 8 SOPRALLUOGO E AVVIO DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 9	INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEI DISTRIBUTORI
9.1	DISINSTALLAZIONE E RITIRO DEI DISTRIBUTORI
Art. 10.	GESTIONE DEI DISTRIBUTORI E RIFORNIMENTO DEI PRODOTTI
10.1	INTERRUZIONE NELL'ESECUZIONE
Art. 11	MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DEL LUOGO DI SISTEMAZIONE
11.1	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE
11.2	SPOSTAMENTO.....
Art. 12	CONTROLLI
Art. 13	LOCALI ED UTENZE A DISPOSIZIONE
Art. 14	RENDICONTO PERIODICO
14.1	REPORT CONSUMI DEI PROPRODOTTI.....
14.2	REPORT MANUTENZIONI
Art. 15	ASSICURAZIONE
Art. 16	PENALITA'
Art. 17	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....
Art. 18	RECESSO.....
Art. 19	GARANZIA DEFINITIVA.....
Art. 20	FORO COMPETENTE.....

ART. 1 DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate le definizioni per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

- Stazione Appaltante: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di seguito più brevemente anche Mase.
- Concedente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di seguito più brevemente anche Mase.
- Concessionario: Affidatario della concessione oggetto del presente Capitolato Tecnico.
- Contratto: contratto che disciplina i rapporti giuridici intercorrenti tra il Concedente e il Concessionario per la concessione oggetto del presente Capitolato Tecnico.
- Verbale di Avvio dell'Esecuzione: ciascun verbale redatto dal Concedente (Mase) in contraddittorio con il Concessionario, per l'avvio dei servizi oggetto del Contratto per le sedi di riferimento di ciascun verbale.
- Responsabile del servizio del Concessionario: persona nominata dal Concessionario quale referente rispetto alla concessione oggetto del presente Capitolato Tecnico.
- Prodotti: tutte le bevande calde e fredde e snack di qualsiasi tipo, formato e packaging.
- Distributori: macchine automatiche per l'erogazione di bevande calde e fredde e snack.
- Erogatori di acqua microfiltrata: macchine allacciate alla rete idrica in grado di erogare acqua microfiltrata a temperatura ambiente.

ART. 2 OGGETTO

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sito in Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma – PEC: rua@pec.mite.gov.it, concede il servizio di distribuzione automatica mediante installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale in alcuni spazi all'interno dei propri uffici, come specificati nell'allegato 1 (Elenco distributori e sedi) ad uso e consumo dei propri dipendenti e degli eventuali visitatori che accedono agli uffici stessi, riconoscendo al Concessionario il corrispettivo derivante dalle vendite dei prodotti.

Al fine di quanto sopra, il Concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese:

- all'installazione ed all'allacciamento di distributori automatici di bevande calde, fredde, merendine e snack (come descritti nel successivo paragrafo 3.1), presso le sedi elencate nell'allegato 1;
- all'installazione, all'allacciamento ed alla manutenzione degli erogatori di acqua di rete microfiltrata (come descritti nel successivo paragrafo 3.2) nella quantità minima indicata nell'allegato 1;
- alla gestione dei distributori curando la ricarica di generi alimentari e la manutenzione dei macchinari, compresi gli interventi di pulizia e sanificazione degli stessi;
- a garantire un servizio di assistenza telefonica (come descritto nel successivo paragrafo 6.3) e di pronto intervento in caso di malfunzionamenti;
- a rimuovere i macchinari al termine della Concessione, entro e non oltre il termine contrattualmente previsto, trascorso il quale il Concedente potrà provvedere alla rimozione ponendo a carico del Concessionario le relative spese.

È richiesta altresì, la fornitura integrata con i distributori stessi, contestuale alla loro installazione, a cura e spese del Concessionario, di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il numero dei contenitori per la raccolta differenziata dovrà rispettare le norme del Comune di riferimento.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI, DEGLI EROGATORI DI ACQUA DI RETE E DEI PRODOTTI

3.1 DISTRIBUTORI DI SNACK E BEVANDE CALDE E FREDDE

I distributori automatici, da installarsi nelle quantità e luoghi indicati nell'allegato 1, dovranno essere di 2 tipologie:

-tipo distributore "Caldo": il distributore a colonna a piena altezza per l'erogazione di caffè macinati o con cialde e altre bevande calde (the, latte, cioccolato etc..) da polveri solubili.

-tipo distributore "Misto": il distributore refrigerato a colonna a piena altezza che può accogliere sia bevande (in tetrapak) che snack alimentari. Questo tipo di distributore tipicamente è dotato di sportello frontale trasparente che consente la visione degli articoli disponibili all'erogazione.

Tutti i distributori dovranno riportare una targhetta con codice univoco identificativo, nominativo e ragione sociale del Concessionario e suo recapito, a cui rivolgersi in caso di urgenza.

Le caratteristiche tecniche delle macchine distributrici devono essere quelle di seguito riassunte:

- essere di nuova fabbricazione o di costruzione non anteriore all'anno 2019, certificata da idonea documentazione al momento dell'installazione;

- essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia. In particolare, le macchine devono essere costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie, di cui D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i. e comunque delle norme vigenti durante il rapporto contrattuale;

- essere a basso consumo energetico in linea con lo spirito del servizio richiesto, ossia a ridotto impatto ambientale;

- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno;

- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;

-essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;

-essere tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;

-avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione degli alimenti e delle bevande;

- essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;

- essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete e altri sistemi di pagamento che permettano la ricarica (es. chiavi elettroniche, tessere).

Il Concessionario potrà richiedere:

agli utenti per il rilascio di chiavi o tessere un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a 3 euro, fatto salvo quanto proposto nell'offerta tecnica, e tale importo dovrà essere rimborsato all'utente in seguito alla riconsegna della chiave o tessera; in caso di perdita l'utente potrà richiedere una nuova chiave o tessera con una cauzione massima di 3 euro. Nei piani delle sedi ministeriali dovranno essere installati distributori che accettino anche carta e moneta. In ogni caso, per i pagamenti in contanti dovrà essere garantita l'erogazione del resto o segnalata chiaramente la temporanea indisponibilità dello stesso;

- essere dotati di fotocellule per il controllo caduta prodotto, al fine di restituire gli importi addebitati in caso di mancata erogazione del prodotto;

- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete/banconote di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, l'etichetta nutrizionale, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi, coloranti e di eventuali allergeni, il nome, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;

- avere un'adeguata autonomia di bicchieri e palette, che devono essere realizzati con materiale compostabile conformi alla norma UNI EN 13432;

- essere dotati di interruttore magnetotermico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura (comunemente definito "interruttore salvavita") e di valvola di blocco automatico dell'acqua.

3.2 EROGATORI DI ACQUA DI RETE

Gli erogatori di acqua microfiltrata allacciati alla rete idrica devono essere:

- dotati di una targhetta identificativa con un codice univoco identificativo, con la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito, a cui rivolgersi in caso di urgenza. La targhetta degli erogatori di acqua dovrà riportare altresì la data dell'ultima installazione di filtri nuovi;

- in grado di erogare almeno acqua microfiltrata, a temperatura ambiente;

- conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle norme vigenti in materia, ed in particolare al Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 e s.m.i. ("Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano");

- efficienti, a basso consumo energetico, con la relativa "etichettatura" di efficienza energetica, di nuova fabbricazione di ultima generazione al momento dell'installazione o di costruzione non anteriore all'anno 2019, certificata da idonea documentazione;

- di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno;

- tali da garantire l'assoluta igienicità dell'acqua erogata;

- essere dotati di un serbatoio per la raccolta dell'acqua in eccesso, con possibilità di allaccio allo scarico e indicatore di riempimento.

3.3 BEVANDE E ALIMENTI

I distributori automatici dovranno contenere le seguenti bevande e alimenti:

PRODOTTI		
Categoria	Numero	Prodotto
A Bevande calde	1	Caffè espresso
	2	Caffè lungo
	3	Caffè espresso macchiato
	4	Caffè decaffeinato
	5	Caffè macchiato decaffeinato
	6	Caffè solubile al ginseng
	7	Caffè d'orzo
	8	Cappuccino
	9	Cappuccino all'orzo
	10	Cappuccino al ginseng
	11	Cappuccino decaffeinato
	12	Latte
	13	Thè al limone
	14	Bevanda alla cioccolata
B Bevande fredde	1	Bibite gassate in lattina/PET quali ad es. Coca Cola (standard e zero), Aranciata (Fanta, San Pellegrino)
	2	thè vari gusti
	3	succhi di frutta vari gusti brik
	4	yogurt da bere
	5	Bevanda energetica lattina/PET (es. Gatorade, Energade), Oransoda, Lemonsoda, Chinotto, Schweppes (vari gusti)
C Snack salati e dolci di vario tipo	1	Patatine e altri prodotti vari tipi (tipo Cipster/Fonzies ecc.)
	2	Croccantelle/taralli
	3	Salatini tipo cracker vari gusti
	4	Rustichetti vari gusti

	5	Biscotti snack salati (tipo Tuc/Mini Ritz) cnf. piccola
	6	Cornetti dolci vari gusti
	7	Snack dolce merendine (es. Kinder, Fiesta)
	8	Snack dolce biscotti con crema (tipo biscotti Ringo/Cioccolato ecc..)
	9	Biscotti dolci senza crema
	10	Snack dietetico (tipo Barrette Kellogs)
D Alimenti freschi	1	Tramezzini farciture varie
	2	Panini farciture varie
	3	Frutta monoporzione

I distributori dovranno erogare bevande di prima qualità delle migliori marche, con le caratteristiche indicate nell'Offerta Tecnica.

Tutte le bevande, inclusi i solubili, devono essere erogate automaticamente senza zucchero. Il contenuto di zucchero di tutte le bevande deve essere regolabile.

I bicchieri e le palette monouso forniti devono essere obbligatoriamente in materiale biodegradabile e compostabile.

Il Concessionario comunicherà al Concedente, l'elenco dei prodotti di cui al presente paragrafo che potrà fornire nell'ambito della concessione e che dovrà essere autorizzato con riserva da parte dello stesso di richiedere la sostituzione dei prodotti non ritenuti adatti alla Concessione.

Per ciascun prodotto indicherà marca, grammatura/volume, ingredienti, provenienza e ogni altra informazione utile anche alla classificazione del prodotto come proveniente da agricoltura biologica/commercio equo e solidale, senza glutine ed alla eventuale presenza di allergeni.

3.4 CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI

I prodotti, elencati a livello generale nella premessa del presente paragrafo, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

- essere confezionati in stabilimenti o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali/merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita. Lo stoccaggio e la conservazione in magazzino dei prodotti utilizzati nei Distributori, dovrà avvenire in conformità delle norme vigenti;

il Concessionario dovrà, in particolare modo, possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;

- riportare il nominativo del produttore, essere confezionati singolarmente e riportare chiara indicazione della data di scadenza della validità del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia;
- i prodotti erogati del mercato equo-solidale ed i prodotti di natura biologica, dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come tali;
- le caratteristiche merceologiche dei prodotti dovranno essere indicate sulla confezione o, nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura, sul distributore automatico;
- il Concessionario dovrà attenersi alla normativa vigente in materia per quanto concerne l'etichettatura, il confezionamento e la pubblicità di tutti i prodotti.

Il Concessionario è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore automatico corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

ART. 4 LOTTO

E' previsto un unico lotto territoriale come articolato nell'allegato 1.

4.1 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

A partire dalla sottoscrizione del contratto, dovranno essere avviate le attività per l'installazione e l'attivazione dei vari distributori. Tali attività dovranno essere comunque ultimate entro e non oltre 2 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

La durata della concessione sarà pari a 48 (quarantotto) mesi naturali e consecutivi, oltre ad un eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi. A decorrere dalla data del "Verbale di installazione e buon funzionamento" di seguito descritto, avrà inizio la durata del contratto di concessione.

La consegna delle apparecchiature si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento delle apparecchiature e dovrà essere effettuata presso le strutture descritte nell'allegato 1.

Ogni operazione relativa all'installazione di quanto ordinato dovrà essere eseguita dal Concessionario o dal corriere indicato dallo stesso, che, per lo scarico del materiale non potrà avvalersi del personale ministeriale. Il Ministero accerterà la conformità delle apparecchiature installate a quanto previsto nel presente capitolato, ed assisterà alle relative prove di funzionalità, in contraddittorio con i tecnici del Concessionario, di cui si compilerà un apposito verbale di buon funzionamento sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per il Concessionario e del Referente tecnico o delegato per il Ministero.

Qualora le prove di buon funzionamento pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, il Concessionario si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione del buon funzionamento.

Resta inteso che qualora, durante il periodo di garanzia, le apparecchiature dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Concessionario, senza alcun onere per il Ministero, si farà carico di sostituire le stesse con altre con analoghe caratteristiche.

Ogni onere relativo alla mano d'opera, e alla sostituzione delle parti di ricambio, necessario per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione, è a carico del Concessionario.

L'utenza media stimata nell'arco della concessione è di circa 1800 persone. Considerato, pertanto, che non è possibile procedere ad una quantificazione puntuale del valore presunto della concessione; tenuto conto che il numero di utenti (personale più collaboratori esterni) nel triennio precedente risulta essere di circa 1400 unità di media; che lo stesso risulta attualmente incrementato a seguito di assegnazione di nuovo personale di circa 200 unità, per un totale al 1° gennaio 2023 di 1600 unità e che nel quadriennio di riferimento si prevedono ulteriori 200 unità per un'utenza stimata di 1800 persone, e che almeno il 40% della media degli utenti (1400 circa) calcolata negli ultimi 3 anni, acquisti una consumazione giornaliera del costo medio di € 0,30 pro-capite, il valore presunto annuale del contratto che si andrà a stipulare è stato stimato pari a circa € 120.000,00, per un totale complessivo di € 480.000,00 al netto dell'IVA, considerato il suddetto bacino di utenza e le previsioni di vendita dei prodotti.

La durata della Concessione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi contraenti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni, secondo quanto disposto dall'art. 120 D.lgs. n. 36/2023, comma 10 e comma 11.

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 36/2023, è pari a € 120.000,00 per anno, al netto dell'IVA. Tale importo è una mera stima calcolato in via presuntiva, pertanto lo stesso non sarà vincolante per l'Amministrazione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. 36/2023, assume il rischio operativo connesso alla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico.

Non sono previsti da parte del Concedente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi.

È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.

ART. 5 NUMERO DEI DISTRIBUTORI E DISTRIBUZIONE NEGLI UFFICI

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze del Mase al momento dell'affidamento e potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che il Concessionario possa pretendere il ristoro di eventuali spese che lo stesso sosterrà.

Durante il periodo di efficacia del contratto, lo stesso potrà, quindi, essere modificato senza indire una nuova procedura di affidamento del servizio ai sensi di quanto previsto all'art. 189 del D.lgs. 36/2023. In particolare, il Concedente si riserva la facoltà di modificare il contratto nel corso della durata della concessione, in aumento o in diminuzione, per eventuali variazioni delle esigenze dell'utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche che prevedano l'installazione di

altri distributori presso le sedi oggetto della presente procedura o presso altra sede delle Concedenti medesime.

In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato Tecnico.

L'installazione dei distributori nei predetti immobili, le relative spese per lo smontaggio saranno a carico del Concessionario.

5.1 CANONE ANNUO CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà versare un canone di concessione annuo per ciascun distributore automatico installato, qualunque sia l'andamento del servizio e delle vendite dei prodotti in distribuzione.

Il canone globale annuo posto a base di gara è di € 275,00 per ogni distributore installato, comprensivo di tutte le spese accessorie (consumi elettrici, idrici, smaltimento rifiuti e pulizia delle aree attigue), tale canone verrà considerato come offerta minima per le eventuali offerte che potranno pervenire in caso di svolgimento di procedura competitiva.

Ove il numero di distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione, il canone di concessione subirà di conseguenza una rimodulazione proporzionata all'incremento o al decremento.

Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature all'interno di ciascuna sede od in diversa sede, senza onere alcuno a carico della stessa Concedente.

Il pagamento del canone indicato nell'offerta economica dovrà avvenire in c/entrata dello Stato, mediante versamento sull'IBAN: IT 14 G 01000 03245 348007261502 capitolo 2615 art. 2 "PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE UTILIZZATRICE DI SPAZI SUBLOCATI A SOGGETTI TERZI" dello stato di previsione dell'entrata del Dipartimento del Tesoro sulla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

Il canone sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate. La ricevuta del pagamento dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale Risorse Umane e Acquisti - Divisione II – Logistica tramite il seguente indirizzo PEC: RUA@pec.mite.gov.it

Il ritardo nel pagamento comporterà l'applicazione degli interessi nella misura prevista per legge.

5.2 RINNOVO E PROROGA TECNICA

E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad un eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi e/o richiedere la proroga tecnica del contratto, nelle more procedurali di un nuovo affidamento del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

In caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Ministero, che abbiano incidenza sul servizio, lo stesso può recedere unilateralmente dal contratto, senza oneri o penali a carico dell'Amministrazione, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari da comunicarsi al Concessionario a mezzo PEC.

ART. 6 ASSISTENZA

6.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà nominare, per il Contratto, un Responsabile del Servizio, i cui riferimenti dovranno essere forniti nella documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto.

Il Responsabile del Servizio dovrà:

- essere il referente del Concessionario;
- implementare tutte le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi;
- svolgere la direzione e il coordinamento delle attività, assumendo la piena responsabilità dei rapporti tra le Parti e dovrà riferire al RUP, su sua richiesta, in merito all'esecuzione delle attività contrattuali.

6.2 PERSONALE

Il Concessionario dovrà avvalersi di personale specializzato, che avrà libero accesso alle Sedi, previo rispetto delle procedure di riconoscimento e di sicurezza anche sanitaria previste dal Dicastero, negli orari d'ufficio, negli spazi in cui risultano installati i Distributori e sarà responsabile della sua condotta e di ogni danno o molestia che potesse derivarne per sua colpa durante l'esecuzione dei Servizi.

Per l'esecuzione della presente Concessione, il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno ed in particolare modo dovrà curare che il proprio personale abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia dotato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, da esporre durante lo svolgimento del proprio servizio.

Nello svolgimento del servizio il Concessionario deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del Ministero. Il dipendente addetto del Concessionario dovrà garantire massima riservatezza su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni. Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e dell'inosservanza al presente Capitolato Tecnico. Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile dei danni derivati a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Entro la data di installazione dei distributori presso ciascuna sede, il Concessionario dovrà trasmettere al Mase l'elenco degli addetti che potranno essere impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico presso la sede stessa, indicandone nome e cognome ed allegando copia del documento di identità. In mancanza di tali dati e documenti, non sarà consentito al personale del Concessionario di accedere alle sedi del Concedente. Laddove dovessero intervenire variazioni del personale, il Concessionario è obbligato a comunicare tempestivamente, onde evitare il mancato ingresso nelle Sedi, gli estremi identificativi dei nuovi addetti ovvero il nominativo dell'addetto cessato, con un preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi.

Resta inteso che potranno essere concordate in seguito, per motivi di sicurezza, diverse modalità di identificazione del personale.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore. Il Concessionario ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le normative inerenti alla sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza il Mase, da ogni responsabilità in merito.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire che nessun rapporto di lavoro verrà a stabilirsi tra il Mase e gli operatori addetti ai servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico.

Questi ultimi, infatti, sono alle esclusive dipendenze del Concessionario e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di quest'ultimo.

6.3 CALL CENTER

A decorrere dall'installazione del primo distributore automatico, il Concessionario dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di Call Center, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del Contratto, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail.

Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

ART. 7 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie all'esercizio dei distributori e degli erogatori di acqua di rete e mantenere indenne il Mase, da ogni rischio connesso alla loro gestione.

Il Concessionario dovrà altresì rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare, compresi il Regolamento (CE) n. 852/2004 ed il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle penali previste dal contratto.

In particolare, il Concessionario dovrà consegnare, entro la data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione, il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti). Nel caso in cui il Concedente riscontri il mancato rispetto delle attività previste dalle procedure contemplate in attuazione del manuale H.A.C.C.P. saranno applicate le penali previste dal Contratto.

Inoltre, il Concessionario provvederà:

alla rimozione e all'avvio alle pubbliche discariche del materiale di risulta, imballaggi, ecc.;

all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;

al ripristino, mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di manufatti, infissi, pavimenti, o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante le lavorazioni. Inoltre, la gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di installazione rimane a totale carico del Concessionario, che accetta di comparire come detentore/produttore dei rifiuti sopra citati, sollevando il Mase da qualsiasi responsabilità.

ART. 8 SOPRALLUOGO E AVVIO DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Si dà atto, che l'esatta ubicazione dei distributori nonché della tipologia dei medesimi, è stata verificata, in sede di sopralluogo congiunto.

L'avvenuta presa visione dei luoghi è stata certificata, mediante la redazione di un "verbale di Sopralluogo", sottoscritto dall'incaricato del Concessionario e dall'incaricato del Concedente.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia la necessità di effettuare un ulteriore sopralluogo, dovrà concordare il giorno e l'orario con l'Amministrazione.

Tutte le attività operative di installazione e manutenzione dei Distributori, ubicati presso le sedi indicate nell'Allegato 1, dovranno essere eseguite nei giorni di apertura delle medesime sedi che

usufruiscono del servizio, in linea di massima dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, salvo diversi accordi tra le parti e comunque in modo da ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle sedi interessate.

ART. 9 INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEI DISTRIBUTORI

Per ogni sede, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei Distributori Automatici saranno effettuate a cura e spese del Concessionario nei luoghi e nei locali indicati, salvo diverso accordo scritto tra le parti, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni solari, decorrenti dalla stipula pena l'applicazione delle penali in caso di ritardo (anche parziale).

È cura e onere del Concessionario, ai fini di una positiva installazione e messa in esercizio dei distributori automatici, procedere al corretto allaccio degli stessi agli impianti elettrici ed idrici, ove presenti, negli spazi oggetto di concessione. Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto, nonché contro i contatti indiretti degli utilizzatori, il Concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere a fornire appositi interruttori magnetotermici differenziali di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura.

Qualora la Concedente individui e trasferisca uno o più uffici presso nuovi stabili, il Concessionario dovrà, a propria cura e spese, provvedere al trasferimento dei distributori nelle nuove sedi.

9.1 DISINSTALLAZIONE E RITIRO DEI DISTRIBUTORI

Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari, successivi alla scadenza del Contratto o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso, pena l'applicazione delle penali, il Concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei Distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo. Superato tale termine, in assenza di ulteriori accordi, il Mase, avrà il diritto di rimuovere i predetti distributori e depositarli, privi di alimentazione elettrica ed idrica, presso i propri locali in attesa di ritiro da parte del Concessionario, declinando espressamente qualsiasi responsabilità aziendale per eventuali danni ai macchinari e/o al loro contenuto ed i costi sostenuti saranno addebitati al Concessionario.

Trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni solari, senza che il Concessionario abbia provveduto al ritiro, il Concedente provvederà a restituire le apparecchiature presso le sedi del Concessionario ed i costi sostenuti per tale operazione saranno addebitati al Concessionario.

L'avvenuto ritiro dei Distributori Automatici, da ciascuna delle Sedi, verrà attestato dagli incaricati delle parti in un verbale, redatto in duplice copia ed in contraddittorio denominato "Verbale di disinstallazione dei Distributori Automatici", sottoscritto dalle parti medesime.

Per tutte le disinstallazioni il Concessionario dovrà farsi carico delle seguenti attività:

- disattivazione, ritiro e trasporto dei distributori;
- rimozione di eventuali materiali di risulta;
- ripristino e pulizia degli spazi.

Il Concessionario sarà tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei Distributori o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con i servizi affidati.

ART. 10 GESTIONE DEI DISTRIBUTORI E RIFORNIMENTO DEI PRODOTTI

Il Concessionario dovrà praticare, per i Prodotti distribuiti, prezzi di vendita, rispettivamente a moneta e/o a chiave/tessera, se proposto nell'offerta tecnica, non superiori ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione.

Il Concessionario dovrà eseguire il rifornimento dei Distributori Automatici nelle fasce orarie indicate nel paragrafo 8, in modo da arrecare il minor disturbo possibile alle attività proprie delle Sedi.

Il personale addetto del Concessionario dovrà provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle apparecchiature;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti;
- verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e per le bevande calde, ecc.);
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle apparecchiature;
- verifica dei contenitori portarifiuti, che dovranno essere tenuti sempre in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora risultino deteriorati o inadatti a tale scopo.

In particolar modo il Concessionario si impegna a sostituire, pena l'applicazione delle penali, i prodotti confezionati e freschi prima della scadenza del termine minimo di conservazione del prodotto;

Deve essere sempre garantita la presenza nei distributori di almeno il 75% della gamma dei prodotti previsti nell'offerta economica, e per i prodotti, a titolo esemplificativo, quali acqua, caffè, bevande fredde e snack deve essere sempre garantito almeno il 30% del quantitativo massimo caricabile.

10.1 INTERRUZIONE NELL'ESECUZIONE

Il Concessionario dovrà garantire la continuità di erogazione di bevande calde e fredde, snack e merendine attraverso distributori automatici. L'interruzione totale, per cause di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato Tecnico (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o agli spazi dati in concessione, il Concedente comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione arbitraria dei servizi in concessione per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale, che comporterà l'applicazione delle relative penali fino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

ART. 11 MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DEL LUOGO DI SISTEMAZIONE

11.1 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE

Il Concessionario si obbliga all'effettuazione di almeno un intervento mensile di sanificazione e pulizia delle componenti interne ed esterne di ciascuna macchina distributrice, e degli erogatori di acqua.

Le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguite nella fascia oraria indicata al paragrafo 8, in modo tale da non provocare interferenza con l'utenza.

Con riferimento agli erogatori di acqua, il Concessionario dovrà provvedere anche al cambio dei filtri, secondo l'uso e le prescrizioni del macchinario e della normativa, garantendo la sicurezza e l'igiene dello stesso e al fine di prevenire rischi alla salute. Ad ogni cambio dei filtri, il Concessionario dovrà provvedere alla decalcificazione. In caso di malfunzionamenti, il Concessionario dovrà procedere, a suo totale carico ed onere, alla manutenzione straordinaria.

Il Concessionario dovrà provvedere ad eseguire l'intervento di assistenza, al fine di eliminare il malfunzionamento dell'apparecchiatura ed a ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità della medesima apparecchiatura, presso le Sedi interessate dall'intervento entro 24 ore lavorative successive dalla richiesta di intervento, ovvero entro il tempo indicato in offerta tecnica, pena l'applicazione della penale.

Gli interventi si intendono completati con la soluzione del guasto ed il ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura, ovvero con l'avvio della procedura di sostituzione dei Distributori Automatici/erogatori di acqua, per i quali l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità degli stessi.

Qualora l'intervento di manutenzione straordinaria non consenta il ripristino del funzionamento dei distributori o degli erogatori di acqua, l'eventuale sostituzione con altri distributori o refrigeratori aventi le medesime caratteristiche o superiori deve avvenire entro 5 gg lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta inviata dal responsabile dell'esecuzione contrattuale ovvero entro il minor tempo indicato nell'offerta tecnica, pena l'applicazione della penale.

11.2 SPOSTAMENTO

In caso di richiesta di spostamento dei distributori da parte del responsabile dell'esecuzione contrattuale, il Concessionario dovrà provvedere alla modifica del luogo di sistemazione dei medesimi e degli erogatori di acqua entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

ART. 12 CONTROLLI

Il Concedente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Il Concedente potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato Tecnico.

In caso l'esito delle verifiche disposte dal Concedente rilevi la violazione di norme igieniche, sanitarie ed in materia alimentare ovvero diano evidenza di una qualità dei prodotti non conformi al presente Capitolato Tecnico, le spese per le analisi saranno a totale carico del Concessionario. Ad ogni buon conto, il Concedente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

ART. 13 LOCALI ED UTENZE A DISPOSIZIONE

Il Concedente provvede giornalmente alla pulizia dei locali ove sono installati i distributori ed i refrigeratori di acqua.

Il Concedente garantisce l'erogazione di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dei distributori e degli erogatori di acqua. Laddove non si dispone di acqua potabile di rete, il concessionario provvede a rifornire i distributori con taniche d'acqua.

Il Concessionario non potrà rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

Il Concedente non è altresì responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.

ART. 14 RENDICONTO PERIODICO

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere al responsabile dell'esecuzione contrattuale, con cadenza annuale, in formato elettronico il resoconto.

14.1 REPORT CONSUMI DEI PRODOTTI

Il report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari dovrà riportare, per singolo distributore, i seguenti elementi:

- sede di installazione;
- periodo di riferimento;
- codice univoco identificativo, tipologia e modello della macchina;
- tipologia prodotto (caffè, altre bevande calde, acqua, altre bevande fredde, snack);
- fascia di prezzo;
- totale ricavi con periodicità semestrale.

14.2 REPORT MANUTENZIONI

Per ogni sede nella quale siano presenti apparecchiature, dovrà essere trasmesso un report che contenga le seguenti informazioni:

- sede e periodo di riferimento;
- codice univoco dell'apparecchiatura sottoposta ad intervento e modello della macchina;
- tipologia distributore (caldo, misto, solo bevande) o erogatori di acqua;
- data ed ora della chiamata;
- tipologia dell'intervento (rifornimento, guasto, sanificazione, cambio filtri, ecc.);
- data ed ora dell'inizio e termine intervento;
- descrizione dettagliata dell'intervento.

ART. 15 ASSICURAZIONE

Il Concessionario è obbligato a produrre adeguata polizza assicurativa, con validità corrispondente all'intera durata del rapporto contrattuale, per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera (RCT/RCO) che tenga indenne il Concedente, ivi compresi gli utilizzatori non dipendenti

dal Concedente, da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dai distributori e/o dal loro funzionamento.

La polizza dovrà indicare nell'oggetto dell'assicurazione specificamente l'attività oggetto del contratto. Eventuali franchigie o scoperti previsti nella polizza resteranno a carico del Concessionario, assumendo questi l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato al Committente e/o a Terzi.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Operatore economico aggiudicatario dalle proprie responsabilità per danni dallo stesso cagionati e non garantiti dalla copertura assicurativa, ovvero per danni il cui risarcimento è superiore al massimale di polizza.

Il Mase, resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale impiegato dall'Operatore economico aggiudicatario nell'esecuzione della prestazione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Concedente.

ART. 16 PENALITA'

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile al Ministero né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti nel presente Capitolato, è applicata al fornitore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale della fornitura complessiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle penali è comunicato dal RUP alla Ditta affidataria della presente fornitura mediante apposite note di debito e viene decurtato dal corrispettivo spettante al fornitore in occasione della prima liquidazione delle somme a lui spettanti.

In caso di inadempimenti diversi dal ritardo il Ministero applicherà le seguenti penali:

<i>INADEMPIENZA RILEVATA</i>	<i>PENALE</i>	<i>IMPORTO</i>
Attivazione del servizio Call Center	Ritardo nell'attivazione del servizio di Call Center a decorrere dall'installazione del primo Distributore Automatico	€ 100 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data dell'installazione del primo distributore
Rispetto del termine per la consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei Distributori Automatici da parte del Concessionario	Ritardo per ogni sede della consegna, dell'installazione e della messa in esercizio dei Distributori Automatici	€ 100 per ogni giorno di ritardo su ciascun sito

Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene alimentare	Mancato rispetto delle caratteristiche di legge dei prodotti da erogare	€ 100 per ogni inadempimento rilevato
Rispetto del manuale HACCP	Mancato rispetto delle attività previste dalle procedure contemplate in attuazione del manuale di autocontrollo HACCP	€ 100 per ogni inadempimento rilevato
Rispetto dei tempi di rimozione dei distributori automatici	Mancato rispetto dei tempi di rimozione dei distributori automatici sia durante l'esecuzione del contratto che allo scadere del contratto	€ 100 per ogni macchina per ogni giorno di ritardo
Sostituzione dei prodotti freschi prima della scadenza	Mancata sostituzione di Prodotti confezionati e freschi prima della scadenza del prodotto, ossia "termine minimo di conservazione del prodotto"	€ 100 al giorno per ogni prodotto con data scaduta a partire dalla data di segnalazione e fino alla data di sostituzione
Chiamata per esaurimento prodotti	Ritardo nel ripristino del rifornimento anche parziale di Prodotti e/o ingredienti e/o materiali accessori entro 3 gg. lavorativi successivi alla richiesta di intervento	€ 100 al giorno per ogni giorno di ritardo
Interruzione o sospensione dei servizi in concessione per decisione unilaterale del Concessionario	Interruzione o sospensione arbitraria dei servizi in concessione per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà l'applicazione delle relative penali fino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto	€ 100 per ogni giorno di interruzione o sospensione dei servizi
Rispetto del termine per intervento di assistenza	Ritardo nell'esecuzione dell'intervento di assistenza al fine di eliminare il malfunzionamento dell'apparecchiatura ed a ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità della medesima apparecchiatura, presso le Sedi interessate dall'intervento entro 24 ore lavorative successive alla richiesta di intervento	€ 100 per ogni giorno di ritardo
Rispetto termine per sostituzione di distributori e refrigeratori guasti	Ritardo nella sostituzione di distributori o refrigeratori con nuove macchine oltre i 5 gg lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta inviata dal responsabile dell'esecuzione contrattuale	€ 100 per ogni giorno di ritardo
Rispetto tempi di pulizia secondo l'uso e le prescrizioni del macchinario e della normativa	Ritardo nella frequenza delle operazioni di pulizia (cambio filtri) e/o sanificazione	€ 100 per ogni giorno di ritardo
Spostamento distributori	Ritardo dalla data di richiesta da parte del responsabile dell'esecuzione contrattuale alla modifica del luogo di sistemazione dei distributori e dei refrigeratori entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta	€ 100 per ogni giorno di ritardo

Tali penali vengono applicate, previa formale contestazione degli addebiti alla Ditta affidataria da parte del RUP.

A tal fine, il RUP fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale la Ditta affidataria deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora, entro il predetto termine, la Ditta affidataria non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, si dà corso all'irrogazione della penale con la comunicazione del relativo ammontare da parte del RUP alla Ditta affidataria mediante apposite note di debito e l'importo della sanzione pecuniaria viene decurtato dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo di una singola fornitura.

Le penali a qualsiasi titolo comminate, non possono complessivamente superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura complessiva; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato.

In caso di applicazione delle penali, il Ministero si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto in caso di grave o reiterato inadempimento.

La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l'obbligo di pagamento delle penali.

L'accettazione della prestazione tardiva da parte della Stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 del Codice e dell'art. 10 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 il Ministero potrà risolvere di diritto il contratto previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate del Concessionario nel corso della procedura di gara, ivi comprese quelle contenute nella manifestazione di interesse;
- mancato pagamento del canone entro 6 mesi dal termine stabilito per ogni anno di esecuzione della concessione;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad adempiere;
- perdita da parte del Concessionario della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione al Concessionario a mezzo raccomandata A/R. Con la risoluzione del contratto sorge per il Ministero il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria il servizio, in danno al Concessionario. Il Ministero non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

Al Concessionario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Ministero rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete al Concessionario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 18 RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Ministero può recedere dal contratto, in qualunque momento, nei casi di: giusta causa, mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) del Concessionario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero.

ART. 19 GARANZIA DEFINITIVA

Per la presentazione della garanzia, si farà riferimento agli artt. 53, comma 4, garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive e 117, comma 14, (garanzia definitiva) del D.lgs. 36/2023.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e il Ministero in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Allegati

Allegato 1: Elenco Distributori e Sedi

Dott. Antonio Bonacci